

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 93, COMMA 3 BIS, DELLA LR 14 LUGLIO 2003, N. 10: MODALITÀ OPERATIVE E MODULO DI DOMANDA.**OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello avanti la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato all'Ente impositore Regione Lombardia entro la data del 24 ottobre 2018.

La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi riguardanti tributi regionali, di cui alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, quali:

- imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (artt. da 26 a 29)
- tasse sulle concessioni regionali (artt. da 34 a 37)
- tasse automobilistiche (artt. da 38 a 49 bis)
- tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (artt. da 50 a 58).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata **entro il 31 maggio 2019** utilizzando il modello in calce e disponibile alla Pagina Tributi del sito di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/tributi>).

La domanda, esente da bollo, deve essere, alternativamente:

- a) inviata a: presidenza@pec.regione.lombardia.it, anche da una casella di posta elettronica ordinaria
- b) consegnata agli sportelli del protocollo i cui indirizzi sono pubblicati sul portale istituzionale: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivitativita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/contatti>

E' necessario presentare una distinta domanda per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

IMPORTI DOVUTI

1. Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia in relazione allo stato in cui questa si trovava e all'esito delle sentenze emesse **alla data del 24 ottobre 2018**, con il pagamento del:
 - i. 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
 - ii. 90% dell'imposta se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39, del d.Lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

- pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Commissione Tributaria Regionale a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
 - iii. 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole a Regione Lombardia;
 - iv. 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole a Regione Lombardia.
- 2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento del:
 - i. 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
 - ii. 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi la Regione Lombardia è risultata soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
 - iii. 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi la Regione Lombardia è risultata soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.
- 3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali la Regione Lombardia è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
- 4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
 - i. il 40% se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del d.Lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
 - ii. il 15% delle sanzioni, se la Regione Lombardia è risultata soccombente;
- 5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza della Regione Lombardia e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui la Regione Lombardia è risultata soccombente e del 40% per la restante parte.
- 6. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
- 7. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
- 8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell'ingiunzione di pagamento).

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base a quanto indicato nel precedente paragrafo. Se l'importo dovuto, per ogni singolo atto impugnato, è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima - che avranno scadenza il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 - si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Per le scadenze delle rate che cadono di sabato o di domenica o in un giorno festivo va considerata direttamente la data del primo giorno lavorativo successivo.
2. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al precedente punto con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, mediante bonifico bancario al seguente IBAN:
IT58Y030690979000000001918, intestato a Regione Lombardia riportando la seguente causale "Definizione Agevolata Tributo Regionale". Indicare il singolo tributo regionale oggetto della definizione agevolata, come di seguito specificato:
 - imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
 - tasse sulle concessioni regionali
 - tasse automobilistiche
 - tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
3. In caso di mancato versamento degli importi dovuti di cui al punto 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter, del d.P.R. n. 602/1973 e di cui all'art. 8, del d.Lgs. n. 218/1997.

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

1. La Regione Lombardia notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

SOSPENSIONI TERMINI PROCESSUALI

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.



Regione Lombardia

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

(Art. 93, comma 3 bis, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 e art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CF/PIVA

Nome e Cognome

Denominazione o ragione sociale

.....

Residenza/Sede legalen.

CAP..... Comune Prov (.....)

cellulare e-mail

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Anno d'imposta ____ Data notifica del ricorso in primo grado __/__/____

Organo giurisdizionale e sede:

Registro generale n. _____ Anno: _____

Tipo di atto impugnato:

Numero di atto impugnato: _____

Valore della controversia €

DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO

Importo lordo dovuto €

Importo versato in pendenza di giudizio €

Importo netto dovuto €

Numero rate

Importo versato per la definizione o prima rata €:

in data: __/__/____

Firma del richiedente _____

NB Nel caso in cui il modulo non sia firmato digitalmente, allegare copia del documento di identità del richiedente in corso di validità

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Prima che lei ci fornisca i suoi dati personali, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

Finalità del trattamento dei dati personali - I suoi dati personali sono trattati ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (Art. 93, comma 3 bis, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 e art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del Trattamento - Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Responsabile della Protezione dei Dati - Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo rpd@regione.lombardia.it

Comunicazione e diffusione dei dati personali - I suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I suoi dati personali non saranno diffusi.

Tempi di conservazione dei dati - I dati forniti saranno trattenuti per le finalità sopra descritte per un periodo di tempo correlato alla conservazione degli atti tributari che non può eccedere il termine di 10 anni dall'adozione degli atti e documenti fiscali al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 94 della l.r. n.10 del 2003.

Diritti dell'interessato - Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata a: Regione Lombardia P.zza Città di Lombardia, all'attenzione del Direttore pro tempore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza – UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un' Autorità di Controllo.